



ORIGINALE

COMUNE DI TARANTASCA

Via Vittorio Veneto n. 21 - 12020 TARANTASCA (CN)

Tel. 0171 - 931921 Fax 0171- 931676

Cod. Fiscale: 80001850041 Partita I.V.A.: 01895810040

Pec: comune.tarantasca@eticert.it Sito Internet: www.comune.tarantasca.cn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.5/2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ART. 1, COMMI DA 816 A 836, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI AI MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE NEL COMUNE DI TARANTASCA - ART. 1 COMMI 837 E SUCCESSIVI DELLA LEGGE 160/2019. APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTISEI** del mese di **GENNAIO** alle ore **18:00** nella sede municipale del Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ARMANDO Giancarlo	Sindaco	Sì
2. GIORDANO Bruna	Vice Sindaco	Sì
3. NIVELLO Davide	Assessore esterno	Sì
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale **PARA dott.ssa Monica** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

ARMANDO Giancarlo, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 26/01/2021

OGGETTO : CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ART. 1, COMMI DA 816 A 836, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI AI MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE NEL COMUNE DI TARANTASCA - ART. 1 COMMI 837 E SUCCESSIVI DELLA LEGGE 160/2019. APPROVAZIONE TARIFFE

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Responsabile del Servizio Ragioneria/Tributi;

Visto l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

Visto l'articolo 1, comma 837 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, che testualmente recita

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 838 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, che testualmente recita

“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visti i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

Preso atto della proposta di **tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, predisposta dal Responsabile del Servizio Ragioneria/Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Preso inoltre atto della proposta di **tariffe del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Tarantasca**, predisposta dal Responsabile del Servizio Ragioneria/Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Constatato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021 è stato differito al 31 marzo 2021, per effetto del Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche i suddetti nuovi canoni patrimoniali non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

☒ il responsabile del servizio interessato – Ufficio tributi

☒ il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000)

per quanto concerne la regolarità tecnica;

☐ il responsabile dell'Ufficio ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Con votazione unanime favorevolmente espressa nei modi di legge

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le **tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** come da allegato prospetto – All. A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del **nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture organizzate** come da allegato prospetto – All. B), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
- 3) di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari – come indicato negli allegati A) e B) alla presente deliberazione
- 4) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2021;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime favorevolmente espressa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione ed approvazione dello schema di bilancio 2021 e pluriennale 2021/2023

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ARMANDO Giancarlo

L'ASSESSORE
GIORDANO Bruna

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARA dott.ssa Monica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (REG. PUBBL. N. 58/2020)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26-gen-2021 al 10-feb-2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i..

Tarantasca, lì 26-gen-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARA dott.ssa Monica

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- ☐ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Tarantasca, lì 26-gen-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARA dott.ssa Monica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-gen-2021

- ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARA dott.ssa Monica
